NICOLO' POLACCHINI AVVOCATO

Reclamo avverso decreto del giudice tutelare in tema di Amministrazione di sostegno: un caso particolare

Il quesito che mi è stato sottoposto dalla mamma di un ragazzo con disabilità, beneficiario di amministrazione di sostegno, ha portato al mio esame alcune problematiche giuridiche niente affatto scontate, sia afferenti aspetti processuali, che riguardanti il merito della pretesa.

Questo, dunque, il caso: la mamma di questo ragazzo, attualmente amministratore di sostegno del figlio *a titolo gratuito*, riceveva, pochi giorni prima di contattarmi, una lettera raccomandata da parte di un legale per conto del professionista, precedente amministratore di sostegno del figlio per circa quattro anni, con la richiesta di pagamento di Euro 12.000,00.

La somma corrispondeva all'indennità liquidata dal giudice tutelare del locale tribunale al professionista, per due annualità di incarico: ciascuna annualità di indennità era stata liquidata con un decreto del giudice tutelare, decreto immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 741, II comma, codice di procedura civile.

I due decreti, emessi un anno e mezzo prima, erano allegati alla lettera del legale.

La cliente aveva cura di specificarmi quanto segue: mai prima d'ora aveva avuto notizia dei due decreti sopra citati; il compenso liquidato al professionista le sembrava spropositato, considerato che Lei sola si era sempre occupata di tutto quello che riguardava le necessità del figlio, quale l'acquisto di medicine, il trasporto e l'assistenza per visite mediche, le pratiche burocratiche, l'attività ricreativa, le vacanze etc. etc.; dell'attività fiscale, riguardante la gestione del patrimonio del figlio, se ne occupava una commercialista amica di famiglia; il relativamente cospicuo patrimonio del figlio (ora investito in immobili e titoli) era derivato dalla liquidazione del risarcimento per il grave incidente ad Egli occorso anni prima, incidente che lo aveva reso disabile grave.

In sostanza, il precedente amministratore di sostegno si era occupato esclusivamente della predisposizione della rendicontazione annuale relativa alla gestione del patrimonio del beneficiario, oltre a provvedere ad autorizzare le disposizioni bancarie che necessitavano della Sua firma.

Date queste premesse, la cliente mi chiedeva se fosse ancora possibile contestare la richiesta di pagamento del professionista e, quindi, impugnare i due decreti del giudice tutelare, chiedendo la riduzione almeno del 50% dell'indennità liquidata al precedente ADS del figlio.

Il quesito comportava preliminarmente l'esame di due questioni di natura processuale: il primo riguardava la possibilità giuridica di contestare i due decreti del giudice tutelare in questione, considerato che i provvedimenti risalivano ad un anno e mezzo prima e che contro i decreti del

NICOLO' POLACCHINI A V V O C A T O

giudice tutelare è sì ammesso il reclamo, ma nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, a' termini dell'art. 739, II comma codice di procedura civile.

Il secondo aspetto di natura processuale da esaminare era costituto dall'individuazione del giudice competente avanti al quale proporre il, anzi, i reclami, uno avverso ciascun decreto.

Tale problema, per niente scontato, nasceva da una recente pronunzia della Corte di Cassazione (cfr. Cass.n.32409/2019), che metteva in dubbio il risalente e consolidato orientamento che individuava nel tribunale il giudice competente a conoscere del reclamo avverso i decreti del giudice tutelare inerenti la *gestione* dell'amministrazione di sostegno (autorizzazioni, liquidazione indennità, etc etc), mentre identificava nella corte di appello il giudice competente a conoscere del reclamo avverso il decreto istitutivo dell'amministrazione e/o quello di chiusura dell'amministrazione: in pratica, i decreti destinati ad incidere sullo *status* del beneficiario, provvedimenti aventi natura *lato sensu* decisoria.

Riguardo al primo problema, una analisi frettolosa poteva condurre ad una risposta negativa: i decreti erano stati emessi nell'autunno del 2019, come possono essere ancora reclamabili ora,(estate 2021), se il termine perentorio per impugnarli è dieci giorni?

Chiarito con la cliente, senza possibilità di dubbio, che mai prima d'ora, sia Lei che il figlio, avevano avuto notizia dei due decreti in commento, né a mezzo comunicazione né a mezzo notificazione, si poteva concludere che il termine perentorio di cui all'art. 741, II comma, codice di procedura civile, non fosse ancora spirato, dato che la norma prevede che il termine decorre, per l'appunto, dalla data di comunicazione da parte della cancelleria (se emesso in confronto di una sola parte) o dalla data di notificazione ad opera della parte interessata (se emesso in confronto di più parti).

Del resto, i decreti erano stati semplicemente allegati alla lettera del legale, ma ciò non faceva decorrere il termine per impugnarli, come precisato sopra.

Il secondo aspetto processuale da esaminare, invece, quello relativo al Giudice competente a conoscere dei reclami, appariva più complesso.

La norma generale di riferimento (art. 739 codice di procedura civile del libro IV, titolo II, capo VI, recante disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio) stabilisce che contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale in camera di consiglio, mentre contro i

NICOLO' POLACCHINI A V V O C A T O

decreti del tribunale, pronunciati in camera di consiglio, è ammesso reclamo alla corte di appello, che anch'essa provvede in camera di consiglio.

Di contro, l'art. 720 bis, c.p.c. - unica disposizione del codice di procedura civile introdotta dalla legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno (Legge n.6 del 2004) - al comma II prevede che: "Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739."

Il comma III dell'articolo in questione, prevede che contro il decreto pronunciato dalla corte d'appello, ai sensi del comma II, è ammesso ricorso per cassazione.

A quale giudice dunque proporre i reclami nell'interesse della cliente? Al tribunale o alla corte di appello? Proporre reclamo ad un giudice incompetente, avrebbe indubbiamente frustrato il bisogno - peraltro molto *sentito* - di tutela della cliente, oltre che causare un inutile dispendio di tempo e denaro.

L'orientamento giurisprudenziale prevalente (sposato anche dalla locale corte di appello sino a quel momento) individuava nel tribunale il giudice competente a conoscere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare aventi natura gestoria interna, autorizzativa e di attuazione della misura, mentre si indicava nella corte di appello il giudice competente a conoscere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare incidenti sullo *status* del beneficiario, ossia il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno o di chiusura *et similia*.

L'arresto del 2019 della Corte di cassazione, invece, sottolineava come non assuma alcun rilievo il contenuto del decreto del giudice tutelare oggetto del reclamo, se decisorio e incidente sullo *status* del beneficiario, o di carattere gestorio dell'amministrazione, perché l'art. 720 *bis*, II comma del codice di procedura civile, norma di carattere speciale, prevale rispetto alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 739 c.p.c..

Sulla scorta del predetto recente arresto contrario all'ordinamento consolidato, con ordinanza interlocutoria del 26 agosto 2020 veniva rimessa alle Sezioni Unite la composizione del contrasto interno alla Corte di cassazione

Tuttavia, al momento in cui mi veniva sottoposto il quesito dalla cliente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione non si erano ancora pronunciateⁱ

NICOLO' POLACCHINI A V V O C A T O

Dopo una attenta valutazione, preso atto dell'orientamento pressoché costante della locale corte di appello, che si era sempre dichiarata incompetente a conoscere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare aventi contenuto gestorio interno alla amministrazione, ulteriormente ritenuto che una sola pronunzia contraria della corte di legittimità *allo stato* non potesse inficiare un orientamento decennale consolidato, ho al fine individuato nel tribunale il giudice competente per i reclami da presentare nell'interesse della cliente.

Superate le questioni preliminari di natura processuale, ho dovuto affrontare il problema oggetto del merito della pretesa della cliente: era dunque possibile chiedere la riduzione dell'indennità dovuta al professionista nominato amministratore di sostegno, considerato che l'indennità veniva liquidata *motu proprio* dal giudice tutelare?

In sostanza, l'ammontare dell'indennità dovuta all'amministratore di sostegno per annualità di incarico, è determinata dal giudice tutelare, non è dunque quantificata dal professionista.

E' noto che l'amministratore di sostegno è un incarico essenzialmente gratuito, quando è affidato ad un parente stretto del beneficiario.

Diversamente, qualora sia necessario ricorrere ad una figura esterna alla famiglia, per contrasti tra i parenti sulla scelta dell'amministratore o per la complessità del compendio da amministrare, il giudice tutelare deve incaricare un professionista: in tal caso l'incarico viene indennizzato, la norma di riferimento (cfr. art. 379 codice civile) parla infatti di "equa indennità", commisurata e proporzionata all'attività svolta in concreto dall'ADS.

Alcuni Uffici Giudiziari hanno tradotto in apposite tabelle i criteri sulla base dei quali viene liquidata l'indennità all'amministratore di sostegno professionista, altri rimettono la liquidazione dell'indennità alla discrezione del giudice tutelare o alla prassi dell'Ufficio: in linea generale possiamo indentificare i criteri generali per determinare la misura dell'indennità a) nell'entità del patrimonio da amministrare; b) nella difficoltà dell'amministrazione e quindi nel tempo impiegato dal professionista per espletare il proprio incarico.

Lo scopo dell'indennità dovrebbe essere quello di ristorare il professionista del tempo dedicato ad amministrare il patrimonio del beneficiario e, dunque, sottratto alla propria professione; perciò,

NICOLO' POLACCHINI AVVOCATO

tanto più il patrimonio da amministrare risulta considerevole e articolato, tanto maggiore dovrebbe essere l'indennità liquidata all'amministratore.

Nello specifico, nel locale Tribunale non è in vigore alcuna tabella, per cui la liquidazione della misura dell'indennità è rimessa alla discrezionalità del giudice tutelare, seppur sulla scorta dei due criteri sopra ricordati.

Così tratteggiati i criteri di liquidazione della misura dell'indennità, applicando quanto detto al caso concreto in commento, appariva ragionevole chiedere una riduzione dell'indennità, posto che l'allora amministratore di sostegno professionista si era occupato solamente della predisposizione della rendicontazione annuale dell'amministrazione.

Infatti, dell'attività concreta e pratica di amministrazione e gestione del patrimonio del beneficiario, come detto poc'anzi, se ne erano sempre occupate la madre e la commercialista di famiglia.

Per meglio precisare la domanda, ho ritenuto di chiedere la riduzione dell'indennità liquidata nel decreto reclamato, quantomeno del 50%, o comunque in quella diversa somma ritenuta di giustizia.

Quanto alle spese di lite, ne suggerivo la compensazione, sia per la particolarità della natura del reclamo, sia perché non si pretendeva che l'indennità venisse revocata integralmente al professionista, implicitamente ammettendo che una certa indennità, seppur in misura ridotta, dovesse spettargli.

Veniva instaurato il contraddittorio con la difesa del professionista, la quale in via preliminare eccepiva la tardività del reclamo; all'esito dell'udienza, fissato un termine per il deposito di brevi note scritte, il Giudice relatore riservava la decisione al Tribunale, riunito in camera di consiglio.

Sciolta la riserva, il Tribunale in camera di consiglio accoglieva il reclamo proposto e:

- rigettava l'eccezione di parte reclamata di tardività del reclamo, dato che il decreto impugnato non risultava notificato ai reclamanti.
- riduceva l'indennità nella misura del 50% per le ragioni dedotte nel reclamo e non specificamente contestate dal professionista;
- compensava le spese di lite.

NICOLO' POLACCHINI AVVOCATO

¹ Con la pronuncia n° 21985 pubblicata in data 30/07/2021, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, componendo il contrasto sopra richiamato, relativo alla competenza a decidere del reclamo contro il decreto del giudice tutelare, ha affermato il seguente principio di diritto: "

<u>I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c. comma 2, unicamente dinanzi alla corte di appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio)".</u>



TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:	
dott.ssa Antonella Palumbi	Presidente
dott.ssa Silvia Migliori	Giudice relatore
dott.ssa Arianna D'Addabbo	Giudice

nel procedimento sopra emarginato, proposto

1815-), nella qualità di amministratrice di sostegno del

entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall'Avv. Nicolò POLACCHINI pressi il cui studio in Bologna, viale Aldini n. 9, sono elettivamente domiciliati,

RECLAMANTI

assistita e difesa in giudizio dall'Avresso il cui studio, in Bologna, v eettivamente domicitiata,

RECLAMATA

emette il seguente

a madre NI, nella qualità di amministratore di sostegno del figlio, hanno proposto reclamo avverso il decreto n. 11.696/19 emesso il 5 novembre 2019 con il quale il Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna ha liquidato alla precedente amministratrice di sostegno, dr.ssa d, un equa indennità di € 6.000,00 per l'attività svolta nell'anno solare 2017.

In particolare, gli istanti hanno lamentato che l'indennità riconosciuta alla controparte è eccessiva, in relazione sia all'entità del patrimonio del signo ı'I, sia all'attività in concreto svolta. Sotto quest'ultimo profilo hanno rilevato che la dott.ssr commercialista e amica di famiglia, si è occupata della gestione dei contratti di locazione (compresi il controllo dell'avvenuto pagamento dei canoni e l'espletamento delle pratiche all'Agenzia delle Entrate), della presentazione delle denunce dei redditi e di tutte le attività connesse, nonché che la ha curato il pagamento delle utenze e delle spese condominiali, oltre al disbrigo delle pratiche burocratiche per il figlio. Hanno evidenzialo che di conseguenza la dott.ssa è sostanzialmente occupata della predisposizione del rendiconto annuale e della verifica del conto corrente e dei conti deposito titoli e pertanto il suo impegno è stato "minimo" sia in termini di tempo impiegato, sia di esborsi per spese legate all'incarico.

Si è costituita la resistente, la quale ha eccepito in via preliminare di rito la tardività del reclamo, proposto dopo il decorso il termine di dieci giorni dalla avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato, e ne ha domandato il rigetto nel merito, evidenziando l'entità del patrimonio del beneficiato e la rilevanza dell'attività svolta nell'adempimento dei doveri connessi all'ufficio.



In via preliminare deve essere respinta l'eccezione preliminare di rito di inammissibilità del ricorso perché sarebbe stato proposto dopo il decorso dei termini di 10 giorni previsti dall'art. 739 c.p.c.

Infatti, è pacifico che l'atto impugnato non è stato notificato agli odierni istanti a istanza della resistente.

Ne discende che il termine perentorio ner la proposizione del reclamo non ha iniziato il suo decorso, anche se i signoi ne conoscevano l'esistenza e il contenuto. Invero, la giurisprudenza assolutamente costante della Suprema Corte reputa che "nei procedimenti in camera di consiglio che si svolgono nei confronti di più parti ed anche in quelli contenziosi assoggettati per legge al rito camerale, è la notificazione del decreto effettuata ad istanza di parte e non la comunicazione del cancelliere a far decorrere -tanto per il destinatario della notifica quanto per il notificante- il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 739, comma 2, c.p.c." (cfr., in termini, Cass, Sez. 6 - 1, ordinanza n. 22314 del 25 settembre 2017).

水溶片

Ciò posto, e passando all'esame del merito della causa, con provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna datato 16 ottobre 2015 e depositato il successivo 27 ottobre, la dott.ss è stata nominata amministratrice di sostegno d sostituzione della signor? , su richiesta di quest'ultima e con 11 consenso del beneficiario (cfr. decreto di nomina, sub doc. 2 della resistente).

L'odierna reclamata ha prestato giuramento il 9 novembre 2015 e ha ricevuto l'ampio mandato già assegnato alla signor NI all'atto dell'originaria nomina avvenuta con decreto del 13 marzo 2008 (cfr. doc. 2 del fascicolo della resistente).

- il beneficiato vive con la madre in un appartamento sito ir lavora a tempo parziale per la "", anche se nel 2017 ha dovuto assentarsi dal lavoro per un lungo periodo per ragioni di salute;
- nel novembre 2017 sono scaduti buoni del tesoro del valore nominale di € 100.000,00 intestati al signo. 'e la dott.ssi ha individuato alcune soluzioni di investimento, già sottoposte al Giudice Tutelare, della somma di 99.850,00 curo liquidata (cfr. docc. 12 e 13 allegati al fascicolo della resistente).

Lo stesso giorno ha domandato che le sia riconosciuta un'equa indennità, evidenziando che il beneficiario: a) è titolare della piena proprietà di due immobili entrambi locati, della nuda proprietà di un terzo immobile, in uso agli usufruttuari e dell'usufrutto dell'appartamento in cui vive; b) è intestatario di un'autovettura FIAT Idea; c) ha due depositi titoli (valore € 251.733,05) e due conti correnti (somma depositata € 138.539,95) (cfr. doc. 4 allegato al fascicolo della resistente).

Con il provvedimento reclamato, datato 7 ottobre 2019 e pubblicato il successivo 5 novembre, il Giudice Tutelare ha liquidato a titolo di equa indennità per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 la somma omnicomprensiva di 6.000,00 euro.

Il 5 marzo 2020 il Giudice Tutelare ha celebrato un'udienza alla presenza dell'amministrato, della signo della dott.ss Nell'occasione l'amministratrice di sostegno si è riportata alle relazioni depositate e il Giudice ha reso "le spiegazioni necessarie relativamente alla nomina di un professionista e ai criteri con cui viene liquidata l'equa indennità, oltre che sulle responsabilità che assume l'ads, ricordando anche le problematiche che in passato ci si era trovati ad affrontare relativamente ai rendiconti degli anni dal 2011 al 2015, problematiche che l'intervento dell'ADS dott. comm ha consentito di risolvere a migliore tutela del beneficiario" (cfr. doc. 7 allegato al fascicolo della resistente).

Con decreto datato 23 aprile 2020 il Giudice Tutelare, accogliendo la richiesta del beneficiario, ha revocato l'incarico di amministratrice di sostegno conferito alla dott.ssa e ha nominato al suo posto al fascicolo della resistente)

Firmato Da: PALUMB! ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUA.IFICATA Senai#: 695a18bb2ef2a88f18od7403fc358d48 Firmato Da: MfGLIOR! SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seriai#: 387e7e44e1ec5adc55e27b0843c2ef68

Tanto premesso, la domanda dei ricorrenti deve essere parzialmente accolta.

L'art. 379 c.c., dettato per la tutela, ma richiamato per l'amministrazione di sostegno dall'art. 411, primo comma, c.c., sancisce che -sebbene l'ufficio tutelare sia gratuito- il Giudice "considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità".

Nel caso in esame la dott.s u nominata amministratrice di sostegno della signo ausa di difficoltà e problemi che si erano verificati nella gestione del patrimonio del signo non risulta che siano state sollevate doglianze sull'operato della odierna reclamata (come sottolineato anche dal Giudice Tutelare nell'ordinanza del 23 aprile 2020).

Inoltre, la dott.ss sulta avere adempiuto all'ufficio con puntualità e scrupolo.

Alla luce delle suddette considerazioni e della consistenza del patrimonio del beneficiario si deve ritenere che alla stessa debba essere riconosciuta un'indennità.

Tuttavia l'ammontare di tale indennità deve essere ridotta rispetto alla somma liquidata nel decreto reclamato.

Infatti, come si è puntualizzato, l'amministratrice si è limitata a redigere il rendiconto annuale e a gestire i conti deposito del signi (curandosi in particolare per il 2017 di trovare soluzioni per il reinvestimento di BTP in scadenza), ma -a fronte delle contestazione dei reclamantinon ha dimostrato, né allegato, di essersi occupata degli immobili (provvedendo a locarli, a controllare il regolare pagamento dei canoni, inviando solleciti in caso di ritardo nei versamenti o inadempimenti, agendo legalmente per ottenere la dichiarazione di finita locazione o sfratto, ecc.), né di avere pagato le utenze e delle altre spese ordinarie del signi alle quali ha provveduto la madre.

Alla luce delle sopra esposte argomentazioni appare equo e congruo ridurre l'entità dell'indennità liquidata alla dott.s:

er il 2017 a 3.000,00 euro omnicomprensivi.

Data la natura della causa, le spese di lite debbono essere integralmente compensate. In particolare, va considerato che la resistente si è limitata a chiedere la liquidazione di un'equa indennità (che in effetti le deve essere riconosciuta), senza quantificarla, e che pertanto è estranea alla determinazione dell'entità dell'indennità, compiuta in autonomia dal Giudice Tutelare. D'altra parte la domanda svolta in via principale dal reclamanti è stata respinta, mentre quella subordinata è stata accolta solo in parte.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo presentato da

a parziale modifica del decreto n. 11696/19 emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna in data 7 ottobre 2019 e depositato il successivo 29 ottobre, quantifica l'equa indennità spettante

[Il per l'attività svolta nel 2017 nella qualità di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'attività svolta nel 2017 nella di amministratrice di sostegno del signa

[In per l'atti

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio in data 6 luglio 2021 Il Giudice estensore

dr.ssa Silvia Migliori

Il Presidente dr.ssa Antonella Palumbi



